



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Piazza San Martino, 1
☎ 041/5196211 - 📠 041/469460

P.I.01654230273

Sito Internet: www.comune.pianiga.ve.it
E-mail certificata: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

C.F. 90000660275

ORDINANZA N. 42 DEL 16-04-2020

Oggetto: VENDITA AL DETTAGLIO DI VESTITI PER BAMBINI E NEONATI E DI LIBRERIE E CARTOLERIE IN NEGOZI ESCLUSIVAMENTE DEDICATI, DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 40 DEL 13 APRILE 2020: DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALE ATTUAZIONE DELLE APERTURE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date 8, 9, 11, 22 marzo e 1° aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente provveduto a impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;
- con ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" emanata anche ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto ad introdurre misure urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;
- con ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.", il

Presidente della Giunta regionale, oltre a confermare alcune misure già previste dalla precedente ordinanza, ha provveduto ad introdurre al punto 1 lettera o) la seguente disposizione: *“la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.02.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera k);”*

CONSIDERATO che appare congruo ed opportuno, al fine di perseguire il comune obiettivo di rendere maggiormente funzionale l’espletamento delle attività di vendita oggetto di limitata riammissione da parte dell’OPGR sopra richiamata, anche in considerazione della necessità di armonizzare le esigenze di mobilità da parte della popolazione, stabilire il coordinamento a livello territoriale, delle giornate in cui le suddette attività potranno essere svolte;

RITENUTO QUINDI:

1. necessario definire, per l’intero territorio comunale, le due giornate settimanali nelle quali le attività predette possono esercitare la vendita dei relativi prodotti;
2. sentite a riguardo le associazioni di categoria degli esercenti maggiormente rappresentative;
3. espressamente richiamate, a fini di chiarezza, le cautele di presidio sanitario di cui alla lettera k) dell’OPGR n. 40/2020;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 comma 7;

ORDINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. **la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie in negozi esclusivamente dedicati** alla vendita di tali prodotti, è ammessa in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, con OPGR n. 40 del 13 aprile 2020, **è consentita con apertura al pubblico nelle giornate del martedì e del mercoledì**, nel rispetto di quanto disposto dalla lettera k) della medesima Ordinanza.

D I S P O N E

- L’immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

- La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Tenenza dei Carabinieri di Dolo, alla Polizia Locale, alla Prefettura di Venezia ed alla Città Metropolitana di Venezia.

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 06/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

ARCH. FEDERICO CALZAVARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa